

News - 09/05/2022

Contratti di sviluppo e riprogrammazione risorse quadro temporaneo Aiuti di Stato Covid-19

Modalita' di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo dalle leggi di bilancio 2020 e 2021 e riprogrammazione di parte delle risorse destinate al medesimo strumento agevolativo con decreto 5 marzo 2021

Vi informiamo che nella G.U. n. 104 del 5 maggio 2022 è stata pubblicata la [Direttiva 2 marzo 2022](#) del Ministero dello sviluppo economico: Modalita' di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo dalle leggi di bilancio 2020 e 2021 e riprogrammazione di parte delle risorse destinate al medesimo strumento agevolativo con decreto 5 marzo 2021.

Le risorse destinate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 al rifinanziamento della misura dei contratti di sviluppo per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, pari a complessivi euro 1.370.000.000,00, sono destinate:

- a) per euro 380.000.000,00 alle istanze di contratto di sviluppo presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo;
- b) per euro 120.000.000,00 alle istanze di contratto di sviluppo presentate all'Agenzia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo turistici e che non hanno trovato copertura a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo;
- c) per euro 770.000.000,00: alle istanze di accordo di sviluppo di cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente direttiva, nonché a quelle - aventi ad oggetto i medesimi programmi di sviluppo - già presentate all'Agenzia e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo, a condizione che presentino i requisiti di accesso previsti dal decreto 9 dicembre 2014, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021;
- d) per euro 100.000.000,00 alle istanze di accordo di programma di cui all'art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014 che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali, già presentate all'Agenzia alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021 e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo.

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - <https://www.un-industria.it>